

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 26 giugno 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contente, De Ghislanzoni Cardoli, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lupi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pappaterra, Parolo, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contente, de Ghislanzoni Cardoli, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lupi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché,

Molgora, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pappaterra, Parolo, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 giugno 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DUCA ed altri: « Disposizioni per la sicurezza della navigazione e per favorire l'uso di navi a doppio scafo e la costruzione di navi specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare » (4104);

DEIANA e VALPIANA: « Norme per assicurare l'accesso alla terapia delle malattie rare e per garantire il diritto ai farmaci rari e di emergenza » (4105);

BRUGGER ed altri: « Nuove norme sull'indennità spettante ai membri del Parlamento » (4106);

CATANOSO: « Disposizioni in favore delle aziende agricole colpite dal virus della tristezza degli agrumi » (4107);

FATUZZO: « Disposizioni per favorire l'accesso agli spettacoli da parte delle persone con disabilità » (4108).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 25 giugno 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali » (4102).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una sottoscrizione a proposte di legge.

Il deputato Falanga ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alle proposte di legge:

PISAPIA ed altri: « Modifiche al testo unico sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di legalizzazione dei derivati della *cannabis*, somministrazione controllata di eroina e uso terapeutico della *marijuana* » (2973);

ZANELLA ed altri: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di armonizzazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e per le adozioni, di possibilità per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l'affidamento e l'adozione e di abbreviazione delle procedure relative » (2981);

GRILLINI ed altri: « Istituzione del Registro delle unioni civili di coppie dello stesso sesso o di sesso diverso e possibilità per le persone dello stesso sesso di accedere all'istituto del matrimonio » (2982);

GRILLINI ed altri: « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita e di clonazione terapeutica » (2984);

GRILLINI ed altri: « Disposizioni per la legalizzazione della prostituzione » (2985).

Trasmissione dal Senato.

In data 25 giugno 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 2124. — Senatori GUZZANTI ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il "dossier Mitrokhin" e l'attività d'intelligence italiana » (*Approvata dal Senato*) (4103).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GAZZARA: « Delega al Governo per la definizione della disciplina delle associazioni » (3721) *Parere delle Commissioni II, III, V e XII;*

S. 2124. — Senatori GUZZANTI ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il "dossier Mitrokhin" e l'attività d'intelligence italiana » (*Approvata dal Senato*) (4103) *Parere delle Commissioni III e IV.*

II Commissione (Giustizia):

BOCCIA e FANFANI: « Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione del medesimo codice, in materia di rogatorie internazionali » (3983) *Parere delle Commissioni I e III.*

XI Commissione (Lavoro):

CAMPA ed altri: « Norme a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici contro la

violenza morale e psicologica nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente (3895) *Parere delle Commissioni I, II, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

AMORUSO: « Disposizioni in favore del personale direttivo, docente e assistente educatore delle scuole materne, elementari e medie per ciechi e sordomuti delle amministrazioni provinciali » (3929) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII*;

MILANESE: « Modifica all'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, concernente il personale sanitario infermieristico e i tecnici di radiologia » (3931) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

XII Commissione (Affari sociali):

MILANESE: « Istituzione del passaporto sanitario obbligatorio » (3930) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 16 giugno 2003, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: DELBONO n. 9/3200-bis-B/47, concernente l'accesso al mondo del lavoro delle persone disabili, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2002; ZORZATO n. 9/3200-bis/179, concernente l'accertamento dei redditi dei cittadini italiani all'estero a fini pensionistici e Tonino LODDO ed altri n. 9/3200-bis/49, concernente la proroga della cassa integrazione per i lavoratori della cartiera di Arbatax, entrambi accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002; Alberto GIORGETTI ed altri n. 9/3200-bis/60, concernente la corresponsione

delle pensioni agli italiani all'estero, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 25 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione, elaborata dalla commissione per la spesa farmaceutica, sull'identificazione dei motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche, relativa all'anno 2002 (doc. CLXXXVII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 20 giugno 2003, ha dato comunicazione della conferma dell'incarico conferito al dottor Aldo COSENTINO di commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 giugno 2003, pagina 13, seconda colonna, terza riga, sopprimere le parole: « della legge di conversione ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2003, N. 112, RECANTE
MODIFICHE URGENTI ALLA DISCIPLINA DEGLI ESAMI
DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE (3998)**

(A.C. 3998 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLA
ULTERIORE PROPOSTA EMENDATIVA
PRESENTATA**

Sull'articolo aggiuntivo 6-bis. 08.:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3998 – Sezione 2)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Istituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101).

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. (*Certificato di compimento della pratica*). — 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d'appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi sesto e settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova

orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione esaminatrice.

Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono anteposti i seguenti commi:

« Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, il presidente della commissione ne dà comunicazione al Presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell'articolo 15, commi sesto e settimo del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.

Il Presidente della Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui al primo comma, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole: « anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, »;

b) al secondo comma, dopo la parola: « scritti, » sono inserite le seguenti: « codici commentati, ».

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 17-bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: « ecclesiastico » è sostituita dalla seguente: « comunitario ».

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578).

1. All'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'Ordine »;

b) al comma 6, nel primo e nel secondo periodo la parola: « duecentocinquanta » è sostituita dalla seguente: « trecento ».

ART. 7.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di euro 17.072,00; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3998 — Sezione 3)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

nella rubrica, la parola: « Istituzione » è sostituita dalla seguente: « Modifica » e dopo le parole: « dell'articolo 9 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 1, all'alinea, dopo le parole: « L'articolo 9 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — *(Modifica dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36).* — 1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 è sostituito dal seguente:

“ ART. 22. 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.

2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.

5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono

designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.

8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.

9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni.

10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso ».

ART. 1-ter. — (Modifica all'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37). — 1. All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: "alla commissione esaminatrice" sono sostituite dalle seguenti: "alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22,

comma 4, del regio-decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni" ».

All'articolo 2:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il terzo comma è abrogato.

02. All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: "commissioni" è sostituita dalla seguente: "sottocommissioni" »;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:

"Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.

Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.

La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta" ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3 (Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37) 1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono premessi i seguenti commi:

"Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni ne danno comunicazione al Presidente

della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.

All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il Presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nei commi precedenti».

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5 (Modifica all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37) 1. All'articolo 17-bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole: "diritto ecclesiastico" sono aggiunte le seguenti: "e diritto comunitario" ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Norma di coordinamento). — 1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di

abrogazione per incompatibilità, nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice ».

L'articolo 6 è soppresso.

Prima dell'articolo 7 è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento). 1. Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 37, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 1, la parola: « 17.072,00 » è sostituita dalla seguente: « 43.408 ».

(A.C. 3998 — Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 6-bis.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. — Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla

sessione di esame che si svolgerà nel mese di dicembre 2005.

* **6-bis. 01.** Cento, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter. — Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla sessione di esame che si svolgerà nel mese di dicembre 2005.

* **6-bis. 03.** Buemi.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. — 1. Le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5-bis e 6-bis non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 1-bis è autorizzata la spesa di euro 9.264 annui a decorrere dal 2004.

1-bis. Per le operazioni concernenti l'invio degli elaborati di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 34.144 annui a decorrere dal 2004.

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 43.408 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6-bis. 08. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. — 1. Le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2 e 3 trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2004.

6-bis. 02. Mancini, Bova, Oliverio, Minniti.

ART. 7.

(Norma di copertura).

Sopprimerlo.

7. 1. Mancini, Bova, Oliverio, Minniti.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 1-bis è autorizzata la spesa di 9.264 euro annui a decorrere dal 2003.

1-bis. Per le operazioni concernenti l'invio degli elaborati di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 34.144 euro annui a decorrere da 2003.

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.408 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 1, le parole: euro 43.408 sono sostituite dalle seguenti: 320.000.

7. 2. Mantini, Fanfani, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.

(A.C. 3998 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, sono state state introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2003 al fine di ovviare alle denunciate disfunzioni circa i criteri di giudizio afferenti la correzione degli elaborati scritti e più in generale le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione in questione;

il fenomeno, pur nell'apprezzabile intento del Governo di arginarlo e ricondurlo a limiti fisiologici, attiene, in via principale, alla organizzazione ormai obsoleta degli esami di abilitazione alla professione forense e agli esami delle professioni ordinistiche in generale;

si appalesa la necessità di modificare l'attuale sistema di accesso alle professioni attraverso una riforma organica che elimini le attuali disfunzioni e che risponda alle esigenze dei giovani che si avviano alla professione ed alle necessità di poter assicurare al cittadino la qualità

di prestazioni professionali che trovano peculiare fondamento nella tutela di interessi generali;

la complessa materia dell'accesso alle professioni dovrà essere affrontata in una visione organica che comprenda la valutazione delle riforme in atto del sistema universitario e dei corsi di laurea, la predisposizione di percorsi formativi obbligatori e di alta specializzazione in collegamento tra il mondo professionale e quello accademico ed il più ampio progetto di riforma delle professioni,

impegna il Governo

ad avviare il percorso di riforma organica del sistema di accesso alla professione forense e più in generale del sistema di accesso alle professioni, anche nel contesto della più ampia riforma delle libere professioni.

9/3998/1. Lo Presti, Losurdo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame apporta alcune importanti modifiche all'attuale normativa che disciplina l'accesso alla professione forense allo scopo di assicurare che lo svolgimento degli esami di abilitazione avvenga sempre in condizioni di equità ed omogeneità;

la materia in esame deve essere comunque trattata in una più ampia e radicale riforma organica sulle modalità di accesso alle professioni che tenga in considerazione i nuovi modelli di studio e di formazione maggiormente aderenti alla mutata realtà;

non può non tenersi conto del fatto che numerosi praticanti, nel corso del biennio di pratica legale, frequentano appositi corsi di specializzazione che prevedono un percorso formativo in grado di assicurare al praticante un elevato livello di professionalità e competenza nell'esercizio della professione forense;

l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato dovrebbe rappresentare l'atto conclusivo di un rigoroso percorso formativo sulla cui serietà è necessario che i consigli dell'ordine esercitino il massimo controllo, mentre appare estremamente pericoloso prevedere, in un mercato liberistico, sistemi di esame estremamente complessi e poco aderenti al tipo di attività che il praticante dovrà svolgere,

impegna il Governo

ad avviare ogni iniziativa di propria competenza al fine di pervenire quanto prima ad una riforma organica della disciplina delle modalità di accesso alla professione forense che valorizzi al massimo il percorso formativo svolto durante il periodo di pratica, anche attraverso la partecipazione del praticante a corsi di specializzazione e formazione professionale.

9/3998/2. Tarditi, Daniele Galli, Lussana, Tanzilli, Campa.

La Camera,

premessi che:

con il provvedimento in esame, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, si sono introdotte modifiche parziali al regime dell'accesso alla professione forense;

nel corso dell'esame parlamentare è emerso un ampio orientamento favorevole ad una più compiuta riforma delle professioni in Italia, assolutamente urgente per la migliore equità e competitività del Paese, nell'ambito della quale stabilire principi moderni di accesso alle professioni per le nuove generazioni che prevedono razionalizzazione e semplificazione degli esami di Stato, differenziazione dei tirocini e delle forme di accesso, riconoscimento di tutele sociali e del diritto all'equo compenso per i praticanti,

impegna il Governo

a presentare in Parlamento un disegno di riforma delle professioni, coerente con i principi sopra enunciati, entro e non oltre il 2003, affinché il confronto sulle proposte di riforma in Parlamento possa procedere in modo efficace e sollecito garantendo prospettive non penalizzanti per l'accesso dei giovani alle professioni.

9/3998/3. Mantini, Castagnetti, Loiero, Fanfani, Iannuzzi, Boccia.

La Camera

premessi che:

è necessario tenere nella giusta considerazione la posizione dei giovani che aspirano a intraprendere la professione di avvocato, i quali sono costretti ad un periodo di pratica di almeno due anni per poter conseguire il certificato di compiuta pratica, necessario per affrontare l'esame di abilitazione;

molto spesso questo periodo viene svolto in condizioni di lavoro nero, senza pagamenti regolari — e men che meno adeguati — al di fuori di tutele previdenziali e assicurative, senza ferie o tutela della maternità;

il Governo ha intrapreso una profonda riforma del mercato del lavoro che è volta proprio a dare una maggiore sicurezza ai giovani e a ridurre precariato e incertezza lavorativa;

si devono combattere le forme di impiego che non garantiscono la qualità della vita professionale futura e vanno combattute tutte le forme di sfruttamento lavorativo, anche quelle ad alto contenuto professionale;

la condizione dei praticanti avvocato non è mai stata presa in esame in modo serio dalle camere forensi e manca

da anni un'efficace azione moralizzatrice da parte della stessa categoria forense,

impegna il Governo

a regolamentare la posizione lavorativa dei praticanti avvocato affinché questi siano tutelati dal punto di vista previdenziale, assicurativo e retributivo;

a subordinare alla regolarità fiscale della pratica il rilascio del certificato di compiuta pratica;

a prevedere adeguate sanzioni per coloro che sfruttano i praticanti avvocati.

9/3998/4. Buontempo.

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI
PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLO-
GICHE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL
SENATO) (2031-TER-B)**

(A.C. 2031-ter-B — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 2031-ter-B — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2031-ter-B — Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEG-
GE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, previa acqui-
sizione del parere delle competenti Com-
missioni parlamentari, un decreto legisla-
tivo per il recepimento della direttiva
98/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla prote-
zione giuridica delle invenzioni biotecnolo-
giche ed in conformità alla sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità
europee 9 ottobre 2001. Il decreto legisla-
tivo è adottato su proposta dei Ministri per
le politiche comunitarie, delle attività pro-
duttive, delle politiche agricole e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio,
della salute, dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, dell'economia e delle finanze
e della giustizia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma
1 è adottato nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'attuazione della
direttiva avvenga nel rispetto degli obblighi
derivanti da accordi internazionali, in par-
ticolare dalla Convenzione sul brevetto
europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre
1973, dalla Convenzione sulla diversità
biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno
1992, tenendo conto in particolare del
principio dell'equa distribuzione dei bene-
fici, dalla Convenzione del Consiglio d'Eu-
ropa per la protezione dei diritti dell'uomo
e della dignità dell'essere umano riguardo
all'applicazione della biologia e della me-
dicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, dal
Protocollo addizionale sul divieto di clo-
nazione di esseri umani, fatto a Parigi il 12
gennaio 1998, n. 168, e dall'Accordo sugli
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale

attinenti al commercio (TRIPS), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, e non ne pregiudichi, comunque, l'osservanza;

b) consentire la possibilità di brevettare:

1) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

2) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale, purché abbia i requisiti di un'invenzione;

c) prevedere che un brevetto possa essere concesso per qualsiasi applicazione nuova di un prodotto già brevettato;

d) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché l'esclusione dalla brevettabilità della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

e) consentire la possibilità di brevettare un'invenzione relativa a un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

f) confermare l'esclusione dalla brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

g) prevedere, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2,

dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), l'esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalità della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;

h) prevedere che l'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dalla lettera g), possa richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie;

i) prevedere l'obbligo che la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, venga dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare

il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato;

l) escludere la possibilità di brevettare una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; considerare ciascuna sequenza autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

m) consentire la brevettabilità di invenzioni riguardanti piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o razza animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici;

n) prevedere l'esclusione della brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali, nonché dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

o) prevedere l'esclusione della brevettabilità delle nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica;

p) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se una invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, la persona da cui è stato prelevato tale materiale abbia espresso il proprio consenso libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, in base alla normativa vigente;

q) prevedere che nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se l'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, debba essere prodotta una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie;

r) disciplinare l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, prevedendo che ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994;

s) disciplinare l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, escludendo, in particolare, la possibilità della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola;

t) prevedere che, dietro pagamento di un canone adeguato, venga assicurato il rilascio di una licenza obbligatoria a favore:

1) del titolare, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;

2) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale;